

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2019, n. 1163

Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Approvazione schema di convenzione con l’Agenzia Pugliapromozione per l’organizzazione congiunta di iniziative informative e promozionali -.

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata, confermata dal Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali e dal Direttore delle Politiche Internazionali, riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 agosto 2003, n. 20, “Partenariato per la cooperazione”, al comma 2, lettera c) dell’art. 1, pone tra i propri obiettivi “la diffusione di un’adeguata informazione su finalità e risultati degli interventi”.

Considerato che la complessità organizzativa degli eventi ed iniziative istituzionali richiedono, molto spesso, la sinergia di vari soggetti.

Considerato che per la partecipazione o l’organizzazione alle iniziative divulgative e promozionali in discorso sarebbe oltremodo utile avvalersi dell’esperienza e delle professionalità specifiche dell’Agenzia *in house*, Agenzia Regionale del Turismo, Pugliapromozione.

Considerato che sul capitolo 1490 del Bilancio 2019 sono allocate risorse per un importo di € 300.000,00 e che con D.D. del Segretario Generale n. 175/DIR/2019/00016 del 19/02/2019 e con nota AOO_177/PROT 07/03/2019 - 000153 del Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali, successivi all’adozione della DGR 161/2019, è stato autorizzato un primo utilizzo di risorse per l’importo di € 50.000,00.

Tutto ciò considerato, la struttura proponente ritiene che si possa concludere un accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 con l’Agenzia Pugliapromozione, secondo lo schema allegato al presente atto, per l’organizzazione congiunta di iniziative divulgative e promozionali di volta in volta segnalate dalla Sezione Relazioni Internazionali, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, e per l’importo di € 20.000 tratti dal capitolo di spesa 1490.

Quanto sopra premesso e considerato,

il Presidente propone alla Giunta Regionale:

- di dare atto che la Sezione Relazioni Internazionali intende concludere un accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 con l’Agenzia Pugliapromozione, secondo lo schema allegato al presente atto, per l’organizzazione congiunta di iniziative divulgative e promozionali di volta in volta segnalate dalla Sezione Relazioni Internazionali, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, e per l’importo di € 20.000 tratti dal capitolo di spesa 1490;
- di approvare la bozza di Convenzione, parte integrante del presente atto (Allegato A), che regola i rapporti tra la Sezione Relazioni Internazionali e l’Agenzia Puglia Promozione in merito alle attività da realizzarsi;
- di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Le spese scaturenti dalla convenzione da sottoscrivere con Puglia Promozione, per l’importo totale di € 20.000,00 sul capitolo 1490 (cod. 1.4.1.2), trovano copertura negli Spazi Finanziari approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 161/2019 - Allegato B - autorizzati all’utilizzo con D.D. del Segretario Generale n. 175/DIR/2019/00016 del 19/02/2019 e con nota AOO_177/PROT 07/03/2019-000153 del Direttore del Coordinamento Politiche internazionali.

Con Determinazione della Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la somma indicata entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 lett. k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

1. **di fare propria** la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
2. **di dare atto** che la Sezione Relazioni Internazionali intende concludere un accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 con l'Agenzia Pugliapromozione, secondo lo schema allegato al presente atto, per l'organizzazione congiunta di iniziative divulgative e promozionali di volta in volta segnalate dalla Sezione Relazioni Internazionali, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno;
3. **di approvare** la bozza di Convenzione, parte integrante del presente atto (Allegato A), che regola i rapporti tra la Sezione Relazioni Internazionali e l'Agenzia Pugliapromozione in merito alle attività da realizzarsi;
4. **di dare atto** che le spese scaturenti dalla convenzione da sottoscrivere con Puglia Promozione, per l'importo totale di € 20.000,00 sul capitolo 1490 (cod. 1.4.1.2), trovano copertura negli Spazi Finanziari approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 161/2019 - Allegato B - autorizzati all'utilizzo con D.D. del Segretario Generale n. 175/DIR/2019/00016 del 19/02/2019 e con nota AOO_177/PROT 07/03/2019 - 000153 del Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B-U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Il presente allegato si compone di
n° CINQUE facciate

A

Allegato A

CONVEZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE ISTITUZIONALI PROMOSSI DALLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727), Sezione Relazioni Internazionali, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata dal Dirigente ad interim dott. Pierluigi Ruggiero, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia

E

l'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione (C.F. 93402500727) con sede legale in Bari - Piazza A. Moro 33/A, di seguito denominato Pugliapromozione, rappresentata dal Direttore Generale ad interim dott. Matteo Minchillo, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Agenzia che rappresenta, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di Pugliapromozione.

1

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione (istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176/2011 così come previsto dalla Legge Regionale n.1/2011, modificata dalla Legge regionale n. 18/2010), è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale;
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo. L'art. 7 della Legge Regionale n. 1/2002, alle lettere a), e) ed f), nella definizione dei compiti dell'ARET, stabilisce che l'ARET "promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze", "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale" e "attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio";





- Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento regionale n. 9/2011, l'ARET Pugliapromozione "promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo", "promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i "turismi" attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi", "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale", "svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari", "realizza progetti promozionali su incarico della Regione", "provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione";
- Tra questi ultimi, ai fini della promozione dell'immagine unitaria della Regione, assumono significativa rilevanza la promozione delle attività e dei risultati ottenuti dalla Regione Puglia in materia di cooperazione allo sviluppo, diffusione della cultura del partenariato internazionale, sviluppo della cultura della pace e dei diritti umani. In particolare, le iniziative riguardano: convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano ai temi sopra delineati.

2

CONSIDERATO CHE

- La Regione Puglia intende favorire una più ampia promozione delle attività svolte in applicazione della L.R. 20/2003 in Italia e nel Mondo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenzia Pugliapromozione, attraverso un'azione sinergica tra Uffici che punti, quindi, al consolidamento della notorietà del brand Puglia;
- L'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione realizza, anche per conto della Regione Puglia, i suoi Assessorati e gli Uffici tutti, interventi e iniziative volte a migliorare l'immagine della Puglia attraverso le attività di posizionamento del Brand Puglia nell'ambito delle strategie di potenziamento del sistema economico produttivo del Turismo.
- La Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia, intende avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per il supporto tecnico e logistico, anche mediante la fornitura di beni e servizi, necessari agli incontri istituzionali, all'organizzazione, realizzazione e gestione delle manifestazioni ed iniziative promosse dalla Sezione Relazioni Internazionali.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'art.15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo" secondo cui le amministrazioni





Allegato A

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- VISTO, inoltre, l'art.15, comma 2, della Legge. 241/1990, secondo cui per gli accordi conclusi tra amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, della stessa Legge;

PRECISATO CHE

Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.1 – Oggetto

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a collaborare per la gestione ed organizzazione di tutte le attività di promozione e diffusione dei risultati ottenuti con l'applicazione della L.R. 20/2003 ed alla migliore riuscita degli eventi ed iniziative istituzionali promossi dalla Sezione Relazioni Internazionali e dal Coordinamento Politiche Internazionali, in attuazione dei compiti istituzionali, coerentemente con le finalità di promozione dell'immagine unitaria della Regione Puglia.

Art.2 – Attività

La Sezione Relazioni Internazionali definisce gli indirizzi generali di programmazione degli incontri istituzionali e delle iniziative da essa stessa promosse.

L'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione si impegna ad assicurare il supporto tecnico e logistico e provvede, altresì, agli aspetti organizzativi degli incontri istituzionali di rappresentanza e delle iniziative promosse dalla Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia, coerentemente con le finalità di promozione dell'immagine unitaria della Regione Puglia.

Art.3 – Impegni

Le parti si impegnano a nominare formalmente un referente istituzionale quale figura di riferimento.

Ciascuna parte si impegna a nominare formalmente un referente istituzionale quale figura di riferimento dalla sottoscrizione della presente convenzione e a rendere nota tale nomina all'altra parte. Le comunicazioni relative della presente convenzione dovranno essere inviate ai Responsabili delle Parti.

L'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione si impegna:

- a realizzare le attività con le modalità e nei tempi coerenti con quanto affidato dalla Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia;
- a fornire un prospetto riepilogativo semestrale delle attività svolte.





Art.3 – Durata

La presente convenzione è valida ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione per una durata di 12 mesi, prorogabile per un massimo di 12 mesi, in cui sviluppare le attività oggetto del documento, salvo rinnovo da concordare tra le parti.

La Regione può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività indicate nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento nonché in assenza delle comunicazione trimestrale di riepilogo.

Art. 4 – Finanziamento e trasferimento dei fondi

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese che Pugliapromozione sostiene in esecuzione della presente convenzione, la Regione garantisce la messa a disposizione di un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimilamila/00), eventualmente incrementabile nel caso di rinvenimento di ulteriori risorse per particolari esigenze, per tutta la durata della stessa, a valere sul capitolo 1490 del Bilancio di previsione 2019, giusta D.G.R. n. ____ del _____.

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione la Regione provvederà a trasferire, a Pugliapromozione, l'importo di cui al precedente paragrafo in un'unica soluzione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

Pugliapromozione si impegna a restituire, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione, le somme corrisposte che alla scadenza della presente convenzione non risultino eventualmente utilizzate.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale e, se del caso, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 34/80 e dell'art. 2 della L.R. n. 3/2008 e dalla D.G.R. 1803/2014. Pugliapromozione si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico. L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per coordinare le attività e verificarne lo stato di realizzazione.

L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione relazionerà semestralmente in merito all'esecuzione della presente convenzione riepilogando l'avanzamento delle attività svolte, degli importi impegnati e/o liquidati per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.

L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nello svolgimento delle azioni condivise e finanziate direttamente dalla Regione Puglia esime la stessa Regione da ogni qualsivoglia responsabilità risarcitoria derivante dalla citata collaborazione.





Art. 6 - Verifiche e poteri ispettivi

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di Pugliapromozione in riferimento alla presente convenzione.

Art. 7 - Controversie

La parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Art. 8 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È, inoltre, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i..

5

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____

Regione Puglia
Sezione Relazioni Internazionali
 Il Dirigente ad interim
 (Dott. Pierluigi Ruggiero)

Pugliapromozione
Agenzia Regionale del Turismo
 Il Direttore Generale ad interim
 (Dott. Matteo Minchillo)

